
§ 1. - Posizione giuridica dell'assistenza marittima

L'assistenza marittima nel suo contenuto materiale si definisce da uno dei significati generali di assistenza, specificandosi nell'aiuto che vien dato per trarre la nave o ciò che appartiene alla sua spedizione da un pericolo, e nel fatto dell'avvenimento in mare. Se assistere importa soccorrere, prestare un'opera di salvamento; quando ciò avviene nella navigazione, si ha una categoria speciale della assistenza generale, cioè di quel complesso di opere umane, in cui si afferma e si potenzia una civiltà solidale.

La specificazione dell'*assistenza in mare* ha assunto nella vita moderna, e va assumendo sempre più, un'importanza caratteristica di disciplina a sè, anche pel contenuto materiale, perchè l'avvenimento del pericolo di cose e persone nel mare presenta in *rerum natura* un grado di necessità che appare superiore ad ogni altra forma di assistenza.

Nel liquido elemento che circonda ed alimenta, come il sangue il nostro organismo, la vita della terra, le tempeste sono più allarmanti, più sensibile, sino a poter essere anche eroica, la solidarietà soccorrente, più acuta l'impressione del soccorso.

Giuridicamente, l'assistenza marittima si definisce come l'insieme dei rapporti che il fatto del soccorso contiene e produce nel diritto obbiettivo (*principii e diritto legale*) in